- Presidente -

Consigliere

Rel. Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

Dott. ENRICO MANZON

Dott. GIULIA IOFRIDA

Dott. ROBERTA CRUCITTI

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25159-2014 proposteda:

AGENZIA DELLE FRTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI IX, presso L' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

VIA Presso lo studio dell'avvocato via dell'avvocato GIUSEPPE EUGENIO LOZUPONE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

Oggetto

IRAP RIMBORSO

Ud. 14/09/2016 - CC

D /2 N/ 05150/0014

hon 21679

I.N.

 \setminus



avverso la sentenza n. 497/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 7/3/2014, depositata il 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l'Avvocato difensore del controricorrente che si riporta agli scritti del controricorso.

In fatto e in diritto

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo contro la sentenza indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di primo grado, medico convenzionato, contro il silenzio rifiuto in tema di IRAP.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 hanno ritenuto che non determina assoggettamento ad IRAP la utilizzazione " in modo non occasionale di lavoro altrui che non superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Orbene, nel caso di specie la censura esposta dall'Agenzia si appunta sulla mancata considerazione da parte della CTR della circostanza che il contribuente si avvaleva insieme ad altri medici convenzionati suoi colleghi di una società di servizi per l'attività di segreteria.

Ora, appare evidente che lo svolgimento dell'attività di segreteria per il tramite del c.d. outsourcing non può costituire elemento identificativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, non potendosi assoggettare ad un regime fiscale più rigoroso chi si procacci l'aiuto di un operatore facendo ricorso ad una "società di servizi".

Il ricorso va pertanto rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte.





PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese

Così deciso il 14.9.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

l Presidente

Winzionario Giudiziana?

DEPOSITATO IN CANCELLERS

2 6 OTT 2016

Il Funzionario Giudiziario Giudoppina ODDO